

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3215

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **LIBRANDI**

Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di obbligo vaccinale per la profilassi del COVID-19

Presentata il 21 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di emergenza è stato dichiarato per la prima volta nel mese di gennaio del 2020, quando il virus COVID-19 ancora non circolava in Italia (deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020). La prima scadenza dello stato di emergenza era fissata dopo sei mesi, cioè il 31 luglio 2020. In seguito, lo stato di emergenza è stato rinnovato fino al 15 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021, fino al 30 aprile 2021 e, da ultimo, fino al 31 luglio 2021. Teoricamente, per la prossima pro-

rogazione sarà necessaria non solo una deliberazione del Consiglio dei ministri, ma anche l’approvazione da parte delle Camere. La presente proposta di legge stabilisce l’obbligo e la gratuità della vaccinazione anti-COVID-19 per tutti i cittadini italiani e per tutti i soggetti residenti in Italia. Essa dispone inoltre che, in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, ai cittadini italiani e ai soggetti residenti in Italia ovvero ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari, in caso di mancata vaccinazione del minore, sia comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di vaccini
anti-COVID-19)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quinquies* sono inseriti i seguenti:

« 1-*sexies*. Al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale del COVID-19 e il superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 24 marzo 2021, per tutti i cittadini italiani e i soggetti residenti in Italia, che rientrano nelle fasce di età per le quali è stata autorizzata la somministrazione, è obbligatoria e gratuita la vaccinazione anti-COVID-19.

1-*septies*. In base alle specifiche indicazioni del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e alle successive disposizioni emanate dagli organi preposti, i soggetti di cui al comma 1-*sexies* devono prenotare la somministrazione della prima dose del vaccino anti-COVID-19 entro la data del 31 ottobre 2021 attraverso le piattaforme digitali abilitate. »;

b) al comma 3, le parole: « le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « le vaccinazioni di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*sexies* »;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* In caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1-*sexies*, ai cittadini italiani e ai soggetti residenti in Italia ovvero ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari, in caso di mancata vaccinazione del minore, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. ».

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



18PDL0155770